

La rete risponde

Incontro tematico virtuale dal 3 al 24 giugno 2009: Sagre e feste paesane

Verbale riunione conclusiva 25 giugno 2009

1. Nell'ambito dell'organizzazione di una festa religiosa paesana, al comitato che intende installare un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere chiesto di presentare la DUAAP, anche se la predetta iniziativa non ha finalità di lucro (e dunque non si tratta di attività imprenditoriale)? Oppure è necessario presentare la DIA amministrativa a nome di un esercente avente titolo per l'esercizio dell'attività, per conto del comitato, e allegare la Notifica igienico - sanitaria semplice?

Posto che la LR 3/2008 si applica a chi esercita tali attività in forma di impresa, la vendita e/o somministrazione effettuata da comitati, pro loco, associazioni benefiche e simili non rientra tra la casistica di competenza del SUAP. Normalmente in Sardegna le sagre sono per lo più tradizionali, organizzate dagli "obrieri", che si procacciano i fondi con i giri per il paese (sa circa). In questo caso non sono soggette neanche a licenza di PS di cui all'art. 68 del TULPS ma sono soggette alla licenza di cui all'art. 80 (licenza di agibilità) nel caso degli spettacoli. Non è applicabile neppure la LR 5/2006, in quanto non si tratta di attività di natura commerciale e non c'è neppure bisogno del requisito professionale. Occorre al più solo la concessione dello spazio pubblico (che sarebbe comunque extra SUAP) e la notifica igienico sanitaria sul modello vecchio.

Nel caso in cui l'attività venga svolta in forma imprenditoriale allora è necessaria la presentazione della DUAAP.

2. Lo sparo dei fuochi artificiali; a) Quali sono in sintesi gli adempimenti per poter effettuare i fuochi d'artificio e a chi spetta l'onere di presentare eventuali richieste? Al comitato Organizzatore o alla Ditta che esercita l'attività propria dei fuochi?

Questo procedimento rientra tra le norme speciali che esulano dal SUAP non perché non venga svolto in forma imprenditoriale ma perché il suo scopo è esclusivamente di pubblica sicurezza. La competenza, nel caso di Comuni privi di Commissariato di Polizia è del Sindaco quale autorità locale di P.S., non quale Capo dell'Amministrazione. I "guetteri" sono già autorizzati a monte dalla Prefettura a svolgere la loro attività. Quello che ci si prefigge con le autorizzazioni allo sparo è la verifica della sicurezza del sito. La dimostrazione è data dal fatto che il collaudo del sito è di competenza della Commissione Provinciale sui materiali esplosivi con sede in Prefettura. Inserirlo in un procedimento SUAP sarebbe un aggravio. Infatti se i siti sono già collaudati, a seguito dell'istanza, l'ufficio esegue gli accertamenti sul collaudo dei siti e, accertato che nulla è mutato, provvede al rilascio della licenza.

• Se il sito è nuovo o mutato la pratica viene trasmessa in Prefettura che la esamina in commissione e/o collauda in loco il sito. Sarebbe ottimale predisporre una serie di siti idonei e farli sottoporre una volta per tutte al collaudo.

La licenza per l'esplosione dei fuochi artificiali è un'autorizzazione di polizia disciplinata dal R.D. 18 Giugno 1931, n° 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Le licenze di polizia sono personali per cui non vi è alcun dubbio che a presentare la domanda debba essere il "pirotecnico" e non il presidente del comitato. - Altra norma cui fare riferimento per il rilascio della autorizzazioni per fuochi artificiali è la Circolare del Ministero dell'interno 11 gennaio 20001 n.559/C.25055.XV.A.MASS -

3. Il commercio su aree pubbliche; a) quali documentazioni devono presentare coloro i quali svolgono somministrazione di alimenti e bevande nelle cosiddette "locande"? Oltre alla DUAAP quali allegati devono presentare coloro i quali intendano installare le cosiddette locande durante una sagra? b) Per l'installazione di chioschi prefabbricati (noleggiati), per la vendita bevande e alimenti, da parte di soggetti privati (e non del Comitato) la DUAAP deve sempre essere presentata con 20 giorni di anticipo, e quali sono gli allegati?

Allegato E1 (da trasmettere alla A.S.L.) sempre? o visto che l'installazione sarà temporanea se ne può fare a meno? La scheda tecnica del Box o chiosco prefabbricato deve sempre essere presentata a corredo della DUAAP?

• Assegnazione dei posteggi – Procedimento fuori SUAP – Trattandosi di area pubblica, prendendo a riferimento l'art. 17 della delibera G.R. n°15/15 del 19.4.2007 l'assegnazione deve avvenire a seguito di procedimento ad evidenza pubblica. Domande presentate sessanta giorni prima e graduatoria da stilare sulla base del regolamento comunale che attribuisce punteggi e criteri di priorità. In questo caso, considerato che la Delibera parla solo di assegnazione a titolari di licenza di commercio su aree pubbliche non c'è altro procedimento. Per cui è necessario per prima cosa fare il bando pubblico per l'assegnazione delle aree. La DGR 15/15 del 2007 prevede solo il caso in cui "Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera e) del comma 1, art. 10, delle presenti direttive, i Comuni, nel relativo provvedimento d'istituzione, possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale", in quanto la regola generale è data dall'art. 17 della stessa delibera "Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche".

• Commercio con somministrazione di prodotti alimentari – Se chi lo esercita è titolare di autorizzazione ed usufruisce di un mezzo attrezzato non è necessaria alcuna autocertificazione. Discorso diverso per le "baracche" e i cuocitori/venditori di pesce-salsicce arrosto. Per loro dopo l'assegnazione del posteggio si richiede la presentazione della DUAAP - Mod. E1. Si suggerisce a tal proposito l'inserimento nel regolamento comunale di un congruo tempo per consentire alla ASL di intervenire. Infatti anche se la notifica sanitaria è ad efficacia immediata, non sarebbe corretta la presentazione il giorno stesso della festa, non essendo possibile, effettuare controlli in qualunque momento.

Per la vendita da parte dei comitati promotori, sempre su aree pubbliche, la disciplina dipende dalla regolamentazione comunale. Più problematica è la somministrazione. I pochi tentativi fatti negli anni precedenti hanno ricevuto un diniego da parte della ASL. I criteri sanitari stabiliti dal regolamento sono abbastanza rigidi.

• Se trattasi di imprenditore come anche del presidente di un comitato, si deve richiedere pur sempre la DUAAP con gli allegati inerenti la somministrazione temporanea, i requisiti professionali e la notifica sanitaria.

• Se l'interessato è un commerciante su aree pubbliche già in possesso del titolo abilitativo per esercitare l'attività non c'è nient'altro da fare (salvo vigilare). Se invece è un altro soggetto, occorre valutare la necessità di presentare la DUAAP e ai sensi della recente modifica legislativa statale dell'art. 19 della L. 241/90 non dovrà attendere i 20 giorni per l'inizio dell'attività.

• In caso di allestimenti predisposti ad hoc la fattispecie è disciplinata dalla Legge Regionale 5/2006 come autorizzazione temporanea. Questo implica che gli interessati devono presentare al SUAP la DUAAP + gli allegati relativi alla somministrazione di alimenti e bevande (B5 – D2 – D3 – E1).

La procedura si applica per ogni festa e per ogni comune in cui si sposta l'esercente. Anche se viene installata la medesima struttura l'imprenditore è soggetto agli obblighi di presentazione della pratica al SUAP competente presentando ogni volta, oltre agli altri modelli anche l'allegato E1, poiché cambiano di volta in volta le circostanze di tempo e di luogo. Discorso del tutto diverso per gli autobar: per l'esercizio dell'attività non occorre altro che la concessione di suolo pubblico, infatti si tratta di attività che sono già registrate anche dal punto di vista igienico sanitario.

• In caso di esercizio dell'attività da parte del comitato, che non può essere considerato esercente un'attività produttiva, potrebbe essere utilizzato un modulo per la richiesta di autorizzazione temporanea che consente l'indicazione di un preposto in possesso dei requisiti e la possibilità che venga prodotta la modulistica per la notifica igienico sanitaria. E' una forzatura perché non trattandosi di attività imprenditoriale l'unico adempimento dovuto è la presentazione (in 3 copie) dell'allegato E1. Tuttavia è un modo di controllare l'esercizio corretto dell'attività a garanzia del servizio all'utenza. Il Suap si occupa di attività produttive e tra queste non possano essere annoverati i vari comitati, pro loco e associazioni di vario genere.

4. Gli spettacoli viaggianti. A) una serie di ditte operanti nel settore dello spettacolo viaggiante intendono posizionare le proprie attrazioni in una area privata. Quale è la procedura per consentire che tali istanze vadano a buon fine?

La Commissione di vigilanza è un organo che esprime un parere sulla base del quale l'Ente competente rilascia il proprio parere di competenza, per cui in Conferenza di Servizi deve essere convocato l'ente che ha la competenza non la commissione. L'Ufficio non potrà esprimersi se non ha acquisito preventivamente il parere e

anche in varie risposte dell'Esperto risponde ci si trova in una situazione di limbo. Se il parere non è stato espresso nei termini occorrerà attendere l'emissione del parere per poter emettere il provvedimento finale a seguito della conferenza di servizio.

Per cui, riassumendo, in materia di spettacoli viaggianti la circolare è abbastanza chiara. La concessione dello spazio è sempre la prima cosa, prima della presentazione della DUAAP.

Per il resto, il discorso della conferenza di servizi può definirsi "virtuale", nel senso che la conferenza potrà anche non tenersi, fermo restando che il procedimento ha natura autorizzatoria. In altre parole, si acquisisce il parere della commissione (e, a cascata, quello dell'ufficio polizia amministrativa) e si rilascia il provvedimento unico.

- Se l'area in cui devono essere installate le attrazioni è privata, al momento della presentazione dell'istanza al SUAP, gli esercenti dovranno dimostrare di averne la disponibilità esibendo l'atto di assenso dei proprietari. Non si procede alla concessione di suolo pubblico (è ovvio) ma per il resto l'iter rimane invariato.

In alcuni Comuni lo S.U.A.P. è un servizio reso nell'ambito di una unica area che comprende anche la Polizia Locale, in questi casi questa procedura è intesa come un procedimento di competenza dello S.U.A.P. e si cerca di coniugare le norme con le diverse sfaccettature che la realtà operativa presenta sia dal punto di vista dello suap e che dal punto di vista della polizia amministrativa. Difatti si è riusciti a dare integrale attuazione alle norme in materia di spettacoli viaggianti coniugandole con le novità normative regionali in materia di SUAP. I titolari di licenza per l'esercizio dello spettacolo viaggiante hanno comunicato, in conformità al vigente regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, l'intenzione di installare le attrazioni da essi stessi indicate in domanda. Il Comune - SUAP ha istruito le istanze, ha richiesto le necessarie integrazioni ed ha stilato una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nel regolamento in materia. Dopo di che coloro utilmente collocati in graduatoria sono invitati a presentare il Duap e allegati unitamente al progetto unico del parco dei divertimenti. Il Duap naturalmente non avrebbe efficacia immediata ma è una richiesta di convocazione da parte dello SUAP della Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto e per il parere finale a seguito di sopralluogo nel sito. La procedura così svolta richiede la sorprendente collaborazione dei titolari stessi degli esercizi di spettacolo viaggiante, in caso contrario subentrerebbe la questione interpretativa sulla necessità di convocare la commissione provinciale di vigilanza sui locali di p.s. anziché quella comunale. Questione che si auspica venga risolta definitivamente con una circolare della prefettura.

L'area in questo esempio è comunque pubblica, preventivamente individuata dalla Giunta Comunale con deliberazione ad hoc. In ogni caso anche nel caso in cui trattasi di area privata occorre, per ragioni di pubblica sicurezza, convocare la commissione di vigilanza.

- - Rispetto al calcolo della capienza (l 200 posti), vi è una lacuna della norma, ma va fatta comunque una stima di quanta gente può contenere l'area della giostra, e in base a quello stabilire la procedura da seguire. Se si escludono i circhi nel caso di spettacoli viaggianti non si può parlare di capienza inferiore o superiore ai 200 posti. Se questo significasse il numero delle persone che possono "entrare" nelle giostre ci troveremo quasi sempre nel caso di capienza inferiore. Ma nel caso di queste attrazioni non è sicuramente questo che conta ma tutto l'insieme compreso il pubblico. Anche il progetto di installazione valuta tutti gli aspetti non la singola attrazione. D'altra parte la lettura dell'art. 141 del Reg TULPS porterebbe a escludere la questione capienza per le installazioni temporanee. Solo nell'ultimo comma si fa riferimento agli spettacoli viaggianti, gli altri sembrerebbero riferirsi a strutture o impianti fissi.

Per cui sembrerebbe che dovremmo sempre trovarci nella condizione di cui al comma 25 con Conferenza di Servizi, anche se vi è qualche dubbio sulla semplificazione che si avrebbe in questo caso.